

TI_GERICHTE 10.2005.428 vom 26. Januar 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-01-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2005.428

FR: TI_GERICHTE 10.2005.428 du 26 janvier 2006

IT: TI_GERICHTE 10.2005.428 del 26 gennaio 2006

Erwägungen

E. 1

Alla multa di fr. 300.-- (trecento).

E. 2

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.

E. 3

La parte civile CIVI 1 è rinviata al foro civile per le pretese di corrispondente natura;

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 9 settembre 2005 dall'accusata;

indetto il dibattimento 26 gennaio 2006, al quale sono comparsi l'accusata personalmente con il suo difensore e la parte civile con il suo patrocinatore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 3 gennaio 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata, sentiti i testi _____ e _____;

sentito il patrocinatore di parte civile, il quale chiede la conferma del decreto di accusa, il risarcimento della somma di fr. 4'506.35 e il versamento di un importo da determinare dal giudice come torto morale;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento;

sentita da ultimo l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di:

1.1. danneggiamento

1.2. ingiuria

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

3. Se deve essere accolta la pretesa della parte civile che chiede il risarcimento di un danno materiale di fr. 4'506.35 e il versamento di una somma quale riparazione morale

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 63, 144 cpv. 1, 177 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall'imputazione di danneggiamento per i fatti descritti al punto 1 del decreto di accusa n. 3264/2005 del 8 settembre 2005.

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di ingiuria per avere in data 27 aprile 2005 a _____ in via _____, tacciando CIVI 1 di pezzente e fallita, offeso il di lei onore.

manda ACCU 1

esente da pena.

condanna ACCU 1

al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 150.-.

carica allo Stato le spese della teste _____.

dà atto che nel decreto di accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per sue eventuali pretese di corrispondente natura.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:

La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 50.00 tassa di giustizia

fr. 50.00 spese giudiziarie

fr. 100.00 testi

fr. 200.00 totale

Distinta spese a carico dello Stato

fr. 100.00 teste _____

fr. 100.00 totale

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.